

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1749)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(LAURICELLA)

di concerto col **Ministro dell' Interno**

(RESTIVO)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MISASI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1971

Trasferimento del rione « Addolorata » di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-*bis* della legge 20 settembre 1966, n. 749

ONOREVOLI SENATORI!

1. — L'unito disegno di legge prevede tre distinti tipi di intervento: il primo, di natura operativa, consistente nel trasferimento della parte dell'abitato di Agrigento — il cosiddetto rione Addolorata — che, per i suoi caratteri di dissesto idrogeologico, è stata riconosciuta inabitabile dalla Commissione di indagine tecnica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590; il secondo, anch'esso di natura operativa, consistente nel ripristino, a totale carico dello Stato, degli edifici di culto e di quelli di interesse storico, monumentale, artistico o culturale, dichiarati inagibili o danneggiati in dipendenza del movimento franoso verificatosi in Agrigento il 19 luglio 1966; il terzo, di natura contributiva, a favore dei proprietari di immobili distrutti o resi inagibili dalla frana, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, recante provvidenze in favore della città di Agrigento colpita dalla frana del 19 luglio 1966, che aveva rimesso ad un successivo provvedimento legislativo la disciplina della concessione di contributi ai proprietari di abitazioni o locali artigianali o commerciali distrutti o dichiarati inabitabili.

2. — Il trasferimento dell'abitato del rione Addolorata è disposto *ex lege* (articolo 1). Il compito di provvedere alla espropriazione degli immobili, alla demolizione dei fabbricati ed allo sgombero dei materiali è affidato alla Cassa per il Mezzogiorno.

All'attuazione del trasferimento provvede il Ministero dei lavori pubblici in base ad un programma predisposto dal Genio civile, di intesa con il Comune, e approvato dal provveditore regionale alle opere pubbliche (articolo 2).

Con l'articolo 3 si fissano i criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione, facendosi riferimento alla legge su Napoli. In conformità a quanto previsto in precedenti analoghi provvedimenti, il momento di riferimento per la determinazione del valore degli immobili da espropriare è stato

fissato nel giorno precedente a quello in cui si verificò la frana.

3. — Con l'articolo 4 si prevede il ripristino, a totale carico dello Stato, degli edifici di culto e di quelli aventi carattere storico, monumentale ed artistico. In tal modo potrà provvedersi a salvare dalla rovina — altrimenti inevitabile — monumenti insigni dell'arte e della cultura, quali la Cattedrale di Agrigento e la sede della Biblioteca Lucchesiana.

4. — Ai proprietari degli immobili espropriati compresi nel rione da trasferire è stata concessa — nei limiti di una sola unità immobiliare per ciascun proprietario — la facoltà di scelta fra il pagamento della indennità di espropriazione, la cessione gratuita in proprietà dell'alloggio o del locale ad essi assegnati dalla Commissione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito nella legge 28 settembre 1966, n. 749, e la concessione del contributo nonchè l'assegnazione gratuita di un'area nell'ambito del programma di trasferimento.

Analoga facoltà di scelta, sia pure entro limiti meno ampi, è stata riconosciuta ai proprietari degli immobili distrutti o dichiarati inagibili in dipendenza del movimento franoso del luglio 1966, non compresi nel perimetro del rione Addolorata.

È stata prevista la sostituzione dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e dell'Istituto autonomo delle case popolari di Agrigento ai proprietari che non intendano provvedere direttamente alla ricostruzione degli immobili con il contributo ad essi concesso dallo Stato.

Nei casi in cui la ricostruzione in sito degli immobili distrutti o resi inagibili non sia possibile per motivi tecnici o giuridici, si è prevista l'assegnazione gratuita di altra area nell'ambito del programma di trasferimento di cui all'articolo 2.

5. — Sono state previste esenzioni fiscali per gli atti e i documenti relativi all'attuazione della legge, in conformità a quanto disposto con analoghi precedenti provvedimenti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Ministero dei lavori pubblici provvede, a cura e spese dello Stato, al trasferimento in altra sede del rione Addolorata del comune di Agrigento.

Il perimetro del rione da trasferire è delimitato dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, d'intesa con l'Amministrazione comunale di Agrigento.

All'espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delimitato a norma del comma precedente, alla demolizione dei fabbricati ed allo sgombero dei materiali risultanti dalle demolizioni provvede a proprie spese la Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito del programma relativo ai lavori di sistemazione generale e di consolidamento dell'abitato di Agrigento, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

I materiali risultanti dalle demolizioni sono acquisiti dalla Cassa per il Mezzogiorno. Le aree nonchè le opere e gli impianti realizzati o da realizzare dallo Stato per la sistemazione idrogeologica del rione sono acquisiti al patrimonio del comune di Agrigento.

Art. 2.

La sezione autonoma del Genio civile di Agrigento predisporre, d'intesa con l'Amministrazione comunale di Agrigento, il programma per il trasferimento del rione Addolorata.

La redazione del programma può essere affidata ad istituti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nella ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità o a liberi professionisti, mediante apposita convenzione da stipularsi dal provveditore regionale alle opere pubbliche della Sicilia, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,

modificato dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936.

La relativa spesa grava sugli stanziamenti autorizzati con la presente legge per l'esecuzione delle opere.

Il programma deve contenere i caratteri generali e particolareggiati necessari per la disciplina urbanistica ed edilizia dei nuovi insediamenti abitativi ed indicare:

a) le aree destinate alla ricostruzione dei fabbricati urbani distrutti o dichiarati inabitabili in dipendenza del movimento franoso del 19 luglio 1966;

b) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le aree da destinare a spazi di uso pubblico o da sottoporre a speciali servitù.

Il programma — redatto su mappe catastali, nelle quali siano individuate le aree che ne fanno parte, e corredato dell'elenco dei proprietari iscritti nei registri catastali, di una relazione esplicativa delle opere da realizzare, nonché della planimetria dei piani urbanistici vigenti — è adottato con deliberazione del Consiglio comunale e depositato nella segreteria del Comune.

Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito mediante avviso da affiggere nell'albo del Comune e da inserire nel Foglio degli annunci legali della provincia di Agrigento.

Decorso il termine di quindici giorni dalla data dell'inserzione dell'avviso nel Foglio degli annunci legali, durante il quale gli interessati possono presentare eventuali osservazioni scritte depositandole nella segreteria del Comune, il sindaco trasmette tutti gli atti, con le proprie deduzioni sulle osservazioni, al provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia.

Entro trenta giorni dal ricevimento, il provveditore regionale alle opere pubbliche, con decreto costituente provvedimento definitivo, approva il piano, dichiara la pubblica utilità nonché l'indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati.

Il decreto è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione e nel Foglio degli annunci legali della Provincia.

Art. 3.

L'indennità per le espropriazioni degli immobili e delle relative aree comprese nel perimetro del rione Addolorata delimitato a norma dell'articolo 1, nonchè delle aree occorrenti per l'attuazione del programma di cui all'articolo 2 è determinata dall'Ufficio tecnico erariale di Agrigento nei modi previsti dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Per i fabbricati e le aree comprese nel perimetro del rione Addolorata l'indennità deve essere determinata con riferimento al valore degli immobili alla data del 18 luglio 1966.

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, a totale carico dello Stato, alla riparazione ed alla ricostruzione degli edifici pubblici di interesse storico, monumentale, artistico o culturale, nonchè, d'intesa con la competente Autorità ecclesiastica, di quelli di culto di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 784, danneggiati e dichiarati inagibili in dipendenza del movimento franoso del 19 luglio 1966.

Art. 5.

I proprietari delle unità immobiliari comprese nel perimetro del rione Addolorata possono conseguire, a loro scelta, nei limiti di una sola unità immobiliare per ciascun proprietario:

a) il pagamento dell'indennità di espropriazione;

b) la cessione gratuita in proprietà dell'alloggio o del locale ad essi assegnato dalla Commissione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749;

c) la concessione del contributo di cui all'articolo 6 e l'assegnazione gratuita dell'area ai sensi del terzo comma dell'articolo 11.

I proprietari delle unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili in dipendenza del movimento franoso, non comprese nel perimetro del rione Addolorata, possono conseguire, a loro scelta, i benefici previsti dalle lettere b) e c) del precedente comma, nei limiti di una sola unità immobiliare per ciascun proprietario.

La facoltà di scelta deve essere esercitata mediante dichiarazione scritta ricevuta dal segretario del Comune, entro quattro mesi dalla notificazione di cui al nono comma dell'articolo 2, nelle ipotesi previste dal primo comma, e dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi prevista dal secondo comma.

La dichiarazione di scelta è irrevocabile.

Art. 6.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai proprietari di unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili in dipendenza del movimento franoso del 19 luglio 1966 contributi per la ricostruzione o la riparazione degli immobili, entro i seguenti limiti massimi:

a) di lire 8.000.000, a favore dei proprietari di unità immobiliari destinate ad abitazione ed aventi più di tre vani utili, per la ricostruzione di una unità immobiliare con identica destinazione;

b) di lire 7.000.000, a favore dei proprietari di unità immobiliari aventi non più di tre vani utili e destinate ad abitazione della famiglia del proprietario che risulti composta di almeno sei persone, per la ricostruzione di una unità immobiliare destinata ad abitazione della consistenza di cinque vani ed accessori;

c) di lire 6.000.000, a favore dei proprietari di unità immobiliari destinate ad abitazione, ed aventi non più di tre vani utili, per la ricostruzione di una unità immo-

biliare di almeno tre vani ed accessori, avente indentica destinazione;

d) di lire 4.000.000, a favore dei proprietari di unità immobiliari destinate all'esercizio di attività commerciali, professionali o artigianali, per la ricostruzione di una unità immobiliare destinata ad uso analogo.

Detti contributi saranno commisurati:

a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare, utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, i quali, pur risultando iscritti per l'anno 1970 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, nonché per gli alloggi di proprietà della Gescal e per quelli di proprietà degli enti di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1970 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a lire 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 è riferito alla imposta sui redditi di ricchezza mobile.

La stessa misura del 70 per cento sarà concessa per la riparazione degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale;

c) al 50 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1970 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a lire 500 mila. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

I contributi di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)* spettano anche ai proprietari di più unità immobiliari e per ciascuna di esse.

Peraltro, a favore dei proprietari che si trovino nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *b)*, il contributo è concesso nella

misura del 70 per cento per le prime tre unità immobiliari e nella misura del 50 per cento per le rimanenti.

Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, nonché ai pensionati, compete in ogni caso il contributo di cui alla precedente lettera *a*), semprechè, a formare il reddito complessivo netto assoggettato ad imposta complementare per l'anno 1970, i redditi diversi da quelli delle categorie C-1 e C-2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300.000.

Nel caso di trasferimento totale o parziale di proprietà per atto fra vivi verificatosi posteriormente al 31 luglio 1966, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spetti il contributo in misura minore.

Qualora l'acquirente sia una società, il contributo è stabilito nella misura del 20 per cento.

Le domande per la concessione dei contributi — corredate del computo metrico estimativo dei lavori, del certificato catastale di attualità, o di altro documento probatorio del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, e dello stato di famiglia — debbono essere presentate alla Sezione autonoma del genio civile di Agrigento entro sei mesi dalla notificazione dell'avviso di cui al nono comma dell'articolo 2 o dalla entrata in vigore della presente legge nelle ipotesi previste, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 5.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare se intendono ricostruire le proprie unità immobiliari in comparti edilizi condominiali o cedere il contributo ad uno degli istituti previsti dall'articolo 9.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche — previo accertamento, da parte della Sezione autonoma del genio civile di Agrigento, della consistenza e della destinazione delle unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili — può concedere, ai proprietari che ne facciano richiesta, anticipazioni sul contributo in misura non superiore al 50 per cento dell'importo presumibile di esso.

Su richiesta di almeno un decimo degli interessati, il Comune promuove la costituzione del Consorzio fra tutti i proprietari che, a norma del terz'ultimo comma, hanno dichiarato di voler ricostruire le proprie unità immobiliari in comparti condominiali.

Art. 7.

I contratti di locazione degli alloggi e dei locali assegnati, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, ai proprietari che abbiano optato per il contributo previsto dall'articolo 6, sono risolti di diritto alla data della dichiarazione di abitabilità degli immobili ricostruiti o riparati con il contributo dello Stato.

Art. 8.

Qualora le opere non siano ultimate entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo, il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia pronuncia la decadenza dal contributo, salvo che, per giustificati motivi, non ritenga di concedere una proroga.

La pronuncia comporta la decadenza dall'eventuale assegnazione dell'area di cui all'articolo 11.

Ai proprietari dichiarati decaduti è corrisposta dal Ministero dei lavori pubblici una somma pari all'indennità di espropriazione dell'unità immobiliare distrutta o dichiarata inagibile, da determinarsi a norma dell'articolo 3.

Art. 9.

L'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e l'Istituto autonomo per le case popolari di Agrigento sono autorizzati, anche in deroga alle leggi che ne regolano l'attività, a sostituirsi nella ricostruzione ai proprietari che ne facciano richiesta, previa cessione del contributo loro spettante.

Ai fini del comma precedente, deve stipularsi apposita convenzione tra i proprietari e l'istituto costruttore, il quale ha il diritto di iscrivere ipoteca a garanzia del credito spettantegli per l'eccedenza della spesa rispetto all'ammontare del contributo.

Tale eccedenza sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento annuo.

Art. 10.

L'approvazione dei progetti e dei contratti, la gestione delle opere e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono demandate al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia.

In deroga alle norme contenute nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 829, l'appalto dei lavori, indipendentemente dal loro importo, può essere affidato col sistema della trattativa privata.

Art. 11.

Nei casi in cui la ricostruzione in sito delle unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili non sia possibile per motivi tecnici o non sia consentita dalle norme di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o da altra norma in vigore, può farsi luogo alla ricostruzione su altra area.

L'area occorrente è assegnata gratuitamente in proprietà nell'ambito del programma di trasferimento di cui all'articolo 2.

L'assegnazione è effettuata, in conformità ai criteri e con le modalità fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da una Commissione nominata dal prefetto di Agrigento, che la presiede, e composta dal presidente del Tribunale, dall'ingegnere capo della Sezione autonoma del genio civile di Agrigento, dal sindaco e da tre cittadini del Comune designati dal Consiglio comunale.

Alla demolizione degli immobili abbandonati per i motivi di cui al primo comma provvede lo Stato a sua cura e spese.

Le aree risultanti dalle demolizioni sono trasferite gratuitamente dai proprietari al Comune di Agrigento contestualmente al trasferimento delle aree di cui al secondo comma. I materiali sono acquisiti dal Comune di Agrigento.

Art. 12.

Gli alloggi costruiti dallo Stato — che rimanesse disponibili dopo le assegnazioni effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, e le cessioni in proprietà effettuate in base alla presente legge — saranno assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, e successive modificazioni.

Art. 13.

Le domande, gli atti, i provvedimenti ed i contratti relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

I corrispettivi degli appalti delle opere, provviste e forniture ed i prezzi di acquisto dei materiali sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

Art. 14.

Al finanziamento degli interventi derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 9 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

La predetta autorizzazione di spesa è, a tal fine, integrata di lire 2.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1971.

Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.